



ASST Fatebenefratelli Sacco

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI E ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

INDICE

CONTESTO NORMATIVO	2
ARTICOLO 1	
Oggetto	3
ARTICOLO 2	
Incompatibilità	3
ARTICOLO 3	
Eccezioni all'esclusività	4
ARTICOLO 4	
Partecipazione a società	5
ARTICOLO 5	
Attività vietate in caso di cessazione del rapporto di lavoro	5
ARTICOLO 6	
Incarichi retribuiti	6
ARTICOLO 7	
Incarichi soggetti alla sola comunicazione preventiva	6
ARTICOLO 8	
Incarichi extraistituzionali soggetti a preventiva autorizzazione	8
ARTICOLO 9	
Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni	9
ARTICOLO 10	
Conflitto di interesse	9
ARTICOLO 11	
Procedura autorizzativa	11
ARTICOLO 12	
Termine per l'accoglimento o il diniego della richiesta	11
ARTICOLO 13	
Anagrafe delle prestazioni	12
ARTICOLO 14	
Sanzioni	12
ARTICOLO 15	
Controlli e verifiche	12
ARTICOLO 16	
Professori e ricercatori universitari con funzioni assistenziali	13

CONTESTO NORMATIVO

Il presente regolamento è stato elaborato in applicazione della seguente normativa, che discende dai principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione della Repubblica Italiana,

1. Legge n. 190/2012, che ha modificato l'art. 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi" del d.lgs. n. 165/2001, introducendo, tra l'altro, il concetto di "conflitto, anche potenziale, di interessi";
2. D.lgs. n. 39/2013 in tema di incompatibilità e inconferebilità degli incarichi;
3. D.P.R. n. 62/2013, con specifico riferimento ai seguenti articoli che sanciscono l'impossibilità di accettare incarichi da:
 - a) soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente interessato
Art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 62/2013
 - b) da associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato
Art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013
 - c) da soggetti terzi nei confronti dei quali il dipendente interessato abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione retribuiti, nell'ambito di attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate
Art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013
 - d) da soggetti privati fornitori di beni e servizi nei confronti dei quali il dipendente abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione
Art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
4. Piano per la Prevenzione della Corruzione, al momento vigente;
5. Documento "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito di Conferenza Unificata del 24/07/2013.

ARTICOLO 1

Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina - ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012 – lo svolgimento di incarichi extraistituzionali intendendosi le attività non ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

1.2 Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato afferente a tutte e tre le aree di contrattazione collettiva del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dall'opzione espressa tra rapporto di lavoro esclusivo e rapporto di lavoro non esclusivo.

1.3 Sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento:

- le prestazioni svolte in regime di libera professione dai dirigenti medici e sanitari, per le quali si fa rinvio alla specifica disciplina normativa e contrattuale
- le attività esercitate nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra l'Azienda ed altri enti.

ARTICOLO 2

Incompatibilità

2.1 Il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato dal principio di esclusività.

2.2 Con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il SSN (art. 4 c. 7 della L. 412/91).

2.3 Il dipendente pubblico non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato/Regione e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione aziendale (artt. 60 e seg. TU n.3/1957).

L'esercizio di attività extraistituzionali, anche nelle ipotesi in cui sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, è vietato nel periodo in cui il dipendente sia assente per malattia o infortunio, gravidanza a rischio o astensione obbligatoria per maternità.

L'esercizio di attività extraistituzionale non è, inoltre, compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco (p. es. 150 ore per motivi di studio, orario ridotto per allattamento, permessi retribuiti ex lege 104/1992 e D.L.vo 151/2001). L'esercizio di attività extraistituzionale è, altresì, incompatibile con la contestuale fruizione di congedi o aspettative, anche non retribuiti, concessi per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività medesima.

L'esercizio di attività extraistituzionale è altresì incompatibile allorquando, in relazione alla natura e modalità di svolgimento e/o al tipo di attività svolta dal soggetto conferente, è suscettibile di determinare una situazione di conflitto di interesse con l'Azienda o risulti comunque incompatibile

con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura e potenzialmente tale da pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa o da arrecare pregiudizio o nocimento allo svolgimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 3

Eccezioni all'esclusività

3.1 rapporto di lavoro a tempo parziale $\leq$ 50%

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere un'ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo purché non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta presso l'Azienda e non intercorra – se subordinata – con un'altra Pubblica Amministrazione. (L. 662 del 23.12.1996 art. 1 commi 56/62).

3.2 *dirigenza medica e sanitaria - disposizioni speciali per lo svolgimento di attività libero-professionali*

- A tutti i dirigenti medici e sanitari a rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria intesa come tutta l'attività sanitaria (di prevenzione, diagnosi, cura riabilitativa, di carattere certificativo, pareri medico sanitari) resa a titolo non gratuito e comunque correlata ai compiti propri del profilo e disciplina di appartenenza:
 - a) attività libero professionale intramuraria individuale, ambulatoriale o in regime di ricovero;
 - b) attività libero professionale intramuraria in equipe, ambulatoriale o in regime di ricovero;
 - c) attività in area a pagamento presso altre aziende del S.S.N. o altre strutture sanitarie non accreditate, convenzionate con l'ASST Fatebenefratelli Sacco;
 - d) attività in area a pagamento per prestazioni rese in solvenza dall'ASST Fatebenefratelli Sacco;
 - e) prestazioni aggiuntive per riduzione tempi di attesa (ambulatoriali, sale operatorie, ecc.) chieste dall'ASST Fatebenefratelli Sacco;
 - f) attività di consulenza prestata in altra struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata o accreditata S.S.N., o in istituzioni pubbliche non sanitarie, ovvero socio sanitarie senza scopo di lucro, solo se prevista da apposita convenzione tra le aziende/enti;
 - g) rilascio di certificazioni medico legali in PS, per conto dell'INAIL, per infortuni sul lavoro.
- Ai dirigenti medici e sanitari a rapporto non esclusivo è consentita l'attività libero professionale extramuraria.

È fatto divieto, a tale personale, di svolgere tutte le attività di cui al punto precedente dalle lettere a) a f). Le attività di cui alla lettera g) devono essere comunque rese



senza che maturi, in capo al dirigente non esclusivo, il diritto a percepire i relativi compensi.

ARTICOLO 4

Partecipazioni a società

4.1 La titolarità di azioni o quote o la compartecipazione a s.p.a. e/o s.r.l. e l'essere socio accomandante in una accomandita semplice o di capitale sono consentite senza necessità di previa comunicazione od autorizzazione.

4.2 Il dipendente non può essere amministratore di qualsivoglia tipo di società commerciale o di collegi sindacali di società costituite a fini di lucro. E' altresì preclusa la possibilità di essere socio unico di s.r.l., di società in nome collettivo, nonché socio accomandatario di società in accomandita semplice o di capitale, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time.

4.3 Qualora le azioni, le quote o la compartecipazione siano riferite ad imprese svolgenti attività di cura, prevenzione, riabilitazione o farmaceutica, che possono pertanto configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il SSN, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'ASST Fatebenefratelli Sacco che accerta la sussistenza di eventuali incompatibilità.

4.4 E' comunque incompatibile la posizione di socio di una società fornitrice, attualmente o nel biennio precedente, dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

4.5 E' incompatibile l'attività svolta sotto la forma giuridica dell'impresa individuale.

ARTICOLO 5

Attività vietate in caso di cessazione del rapporto di lavoro

5.1 Ai sensi dell'art. 25 della L. n. 724 del 23.12.1994 al pubblico dipendente che cessi volontariamente dal servizio, non per pensionamento di vecchiaia ma per pensione anticipata di anzianità, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.

5.2 Ai sensi dell'art. 5 del D. L. n. 95 del 06.07.2012, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6, c. 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, è fatto divieto all'Amministrazione di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

5.3 Ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica

amministrazione non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri.

ARTICOLO 6

Incarichi retribuiti

6.1 Il dipendente non può svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'ASST Fatebenefratelli Sacco.

6.2 Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio aventi carattere di **temporaneità, saltuarietà e occasionalità**, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso e che non rientrano nell'attività libero professionale della dirigenza medica e sanitaria come definita all'art. 3 del presente regolamento.

6.3 Il conferimento operato direttamente dall'ASST Fatebenefratelli Sacco, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dall'ASST Fatebenefratelli Sacco secondo criteri oggettivi e predeterminati nel presente regolamento.

ARTICOLO 7

Incarichi soggetti alla sola comunicazione preventiva

7.1 Non rientrano tra quanto previsto nell'articolo 6 e sono soggetti alla sola comunicazione preventiva, fermo restando in ogni caso l'obbligo di prestazione al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzo di attrezzature, strumenti e locali aziendali e comunque senza pregiudizio o conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività prestata a favore dell'ASST Fatebenefratelli Sacco:

- tutti gli incarichi resi a titolo gratuito, tra cui:
 - a) le attività svolte a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività gratuite che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero, purché non interferiscano con le esigenze del servizio e non configurino situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
 - b) le attività svolte a titolo gratuito - con esclusivo riconoscimento dell'indennità di trasferta e/o del rimborso forfettario di spesa - nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
 - c) le attività svolte in qualità di docente, relatore, moderatore a convegni e congressi o seminari.

- gli incarichi retribuiti che rientrano, esclusivamente, nelle seguenti categorie:
 - d) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - e) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - f) partecipazione a convegni e seminari con esclusiva corresponsione del rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio. Si specifica che, nel caso in cui la partecipazione preveda attività come docente o relatore retribuito si applicano le disposizioni del successivo art. 8.4 punto b; mentre per attività di aggiornamento obbligatorio o facoltativo si applica la procedura prevista dal relativo Regolamento;
 - g) altri incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - h) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - i) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - j) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (intendendosi docenza in corsi universitari, ovvero ricerca scientifica indipendente);
 - k) attività rese per conto dell'Autorità Giudiziaria in veste di consulente tecnico d'ufficio (CTU). Resta inteso che il dipendente interessato dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti d'Ufficio secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Una volta autorizzato all'iscrizione, in caso di conferimento d'incarico quale CTU, il dipendente dovrà preventivamente comunicare i dati relativi a ciascun incarico, secondo la procedura di cui ai successivi punti indicando in particolare il Tribunale competente, il numero di iscrizione a ruolo del procedimento, il compenso. L'attività deve essere espletata al di fuori dell'orario di servizio.

- l) partecipazione a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso Enti, anche esterni al Servizio Sanitario Nazionale, in qualità di componente, membro sorteggiato o membro esperto ovvero in ragione della specifica professionalità posseduta.

7.2 Il dipendente è tenuto a produrre la preventiva comunicazione dell'incarico almeno 15 giorni prima della prestazione, utilizzando l'apposito modulo disponibile sulla Intranet aziendale e sottoscrivendo, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione indicata e raccogliendo il parere del diretto responsabile che attesti l'insussistenza di impedimenti organizzativi.

7.3 Nella comunicazione preventiva i dipendenti interessati devono specificare la natura dell'attività e del soggetto in favore del quale viene prestata; il periodo e l'impegno orario richiesto per l'assolvimento dell'incarico o attività di cui trattasi, nonché, qualora previsto, l'importo del relativo compenso. Dovrà, inoltre, tener conto anche degli eventuali altri incarichi extraistituzionali

autorizzati da espletarsi nel corso del medesimo anno solare, ovvero che non superi i limiti stabiliti dall'art. 9.1.

ARTICOLO 8

Incarichi extraistituzionali soggetti a preventiva autorizzazione

8.1 Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di questa ASST senza la previa autorizzazione dell'amministrazione.

8.2 L'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico. Il dipendente interessato è comunque tenuto a presentare richiesta con le modalità di cui all'art. 11.

8.3 Qualora l'attività sia richiesta da soggetti pubblici o da istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, si riferisca a personale dirigenziale, abbia ad oggetto attività svolte dal dipendente in ambito istituzionale e abbia carattere continuativo, l'attività potrà essere svolta solo in base a specifica convenzione tra le amministrazioni interessate nel rispetto, comunque, delle disposizioni vigenti in materia di libera professione intramuraria.

8.4 Sono soggette a preventiva autorizzazione, a titolo esemplificativo le seguenti attività retribuite:

- b) incarico in qualità di docente, relatore, moderatore attribuito da un terzo committente per eventi, convegni, seminari, corsi di formazione, congressi;
- c) collaborazioni occasionali o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche;
- d) attività di collaudo, progettazione o direzione di lavori, sempre che la prestazione lavorativa interessata sia conforme ai dettati dell'art. 92, comma 5 del D. Lgs. 163/2006;
- e) partecipazione a Comitati Scientifici;
- f) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale, non in veste di dirigente sindacale;
- g) cariche in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
- h) giudice onorario;
- i) attività di arbitro, di perito o di consulente di parte (CTP), nell'ambito di procedimenti giudiziari e di prestazioni medico legali per finalità assicurative amministrative e simili.
- j) partecipazione a società agricole a conduzione familiare, purché l'impegno relativo sia modesto, non abituale e non continuato durante l'anno;
- k) attività di amministratore di condominio, se l'impegno riguarda la cura dei propri interessi e cioè nel caso in cui il condominio comprenda unità abitative di proprietà del dipendente o della famiglia.

ARTICOLO 9

Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni

9.1 L'attività, per poter essere autorizzata, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- **non assumere carattere di prevalenza economica** rispetto al rapporto di lavoro dipendente:
 - il totale dei compensi percepiti dal dipendente per lo svolgimento degli incarichi di cui trattasi non può superare, nel corso dell'anno solare, un terzo della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente;
- avere carattere di **saltuarietà e occasionalità**:
 - le prestazioni retribuite oggetto del presente regolamento non devono avere, in totale e nel corso dell'anno solare, una durata complessiva superiore a 20 giorni lavorativi ovvero a 150 ore;
 - esclusivamente per i dirigenti medici non può essere superato nel corso dell'anno solare il limite di 15 incarichi per la medesima società farmaceutica, tenendo conto anche degli incarichi non direttamente conferiti dalla stessa (es. casa farmaceutica sponsor di evento/congresso organizzato da provider).
- **svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro** e di pronta disponibilità e non in coincidenza con assenze giustificate da causali che riconoscano il debito orario giornaliero, fatte salve ferie o recuperi orari (ad es.: malattie, permessi personali, legge 104/92, aggiornamenti obbligatori e/o facoltativi, congedo per maternità, parentale ecc.);
- **non comportare l'utilizzo di beni, strumentazioni o informazioni di proprietà dell'Amministrazione;**
- **non interferire o porsi in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione;**
- **non riferirsi a prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali;**
- **non consistere in un impegno che, per la sua gravosità, possa compromettere la capacità lavorativa o costituire un pericolo per la salute del dipendente;**
- **non produrre per l'Azienda pregiudizio alcuno di qualsiasi natura;**
- **non richiedere partita IVA** (sono fatte salve le prestazioni di cui alla lett. i) dell'art. 8.4 svolte dal dirigente medico a rapporto non esclusivo che fatturerà con addebito IVA).

9.2 Per i dipendenti a tempo parziale < al 50% dell'orario a tempo pieno, l'attività prestata presso un altro datore di lavoro non deve comportare un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'Azienda, superi i limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 10

Conflitto di interesse

10.1 Le richieste sono esaminate in base alla specifica professionalità del dipendente al fine di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

10.2 Il conflitto di interessi sussiste in presenza di una situazione reale e accertata e altresì in tutti i casi in cui tale ipotesi risulti anche solo meramente potenziale. La sussistenza di tale circostanza è vagliata dalla apposita Commissione, in particolare nei casi in cui:

- a) il dipendente, nei due anni precedenti, abbia espletato le funzioni di Presidente o Componente di commissioni di gara o di altre procedure indette dall'ASST Fatebenefratelli Sacco per la fornitura di beni o servizi aggiudicate al soggetto committente/finanziatore di incarico retribuito;
- b) il dipendente, nei due anni precedenti, abbia partecipato o collaborato alla predisposizione del capitolato disciplinante lo svolgimento di gare o di altre procedure indette dall'ASST Fatebenefratelli Sacco per la fornitura di beni o servizi aggiudicate al soggetto committente/finanziatore di incarico retribuito;
- c) il dipendente abbia facoltà, in ragione dell'area di attività e di competenza, di determinare l'incremento del consumo o dell'utilizzo di beni e/o servizi forniti dal soggetto committente/finanziatore di incarico retribuito;
- d) l'incarico abbia ad oggetto valutazioni o pareri riferiti a sperimentazione non conclusa che veda coinvolto il dipendente nelle fasi di progettazione, o conduzione o direzione e della quale il promotore - ovvero l'azienda che produce o commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il prodotto alimentare sperimentato - sia il soggetto committente/finanziatore dell'incarico retribuito;
- e) il dipendente, negli ultimi due anni, sia stato componente di comitati per il monitoraggio di dati (DMC) o di commissioni per il monitoraggio dei dati sulla sicurezza (DSMB), o abbia svolto attività di monitoraggio dati sulla sicurezza per il soggetto committente/finanziatore di incarico retribuito; componente di commissione per l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici o di commissione per la formazione o rimborso prezzi.
- f) la società organizzatrice dell'evento o sponsorizzatrice dello stesso produca beni e/o dispositivi utilizzati all'interno della unità/struttura a cui appartiene il dipendente e si accerti una ricorrenza e sistematicità nell'attribuzione degli incarichi da parte della stessa (si veda art. 9.2).

Restano esclusi dalla presente fattispecie gli incarichi conferiti in qualità di relatore/docente/moderatore nell'ambito di corsi accreditati ECM in quanto erogati da soggetti sottoposti alle Determinazioni in tema di Conflitto di interessi approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento".

14

ARTICOLO 11

Procedura autorizzativa

11.1 La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico retribuito deve essere presentata dal dipendente – almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvo casi di oggettiva e comprovata urgenza - al Direttore dell'UOC Risorse Umane, mediante apposita modulistica disponibile sulla Intranet aziendale. Deve essere allegata copia integrale della lettera/contratto di incarico.

11.2 Unitamente alla richiesta il dipendente sottoscrive, sotto la propria responsabilità, la sussistenza/insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

11.3 L'istanza è vagliata da apposita Commissione costituita dal Direttore UOC Risorse Umane, da uno dei Direttori Medici di Presidio e da un Sanitario individuato dal Collegio di Direzione (entrambi nominati a rotazione ogni dodici mesi). La Commissione si riunisce, di norma, ogni due settimane.

11.4 A fini istruttori, la richiesta dovrà essere inoltrata al competente ufficio giuridico già corredata del parere obbligatorio favorevole o negativo circa lo svolgimento dell'incarico da parte del proprio Direttore/Responsabile così individuato:

- per i Dirigenti: Direttore/Responsabile UO;
- per i Responsabili UOS: Direttore UOC;
- per i Direttori UOC: Direttore Dipartimento;
- per i Direttori di Dipartimento: Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo;
- per il personale sanitario del comparto: Direttore SITRA;
- per il personale non sanitario del comparto: Direttore/Responsabile UO.

Nel caso di parere negativo, il Direttore/Responsabile di cui sopra dovrà indicare le ragioni del diniego.

Possono, inoltre, essere chieste integrazioni all'interessato o al soggetto conferente, nonché raccolti d'ufficio dati o notizie utili all'accertamento dell'insussistenza di incompatibilità o conflitto di interessi.

11.5 Il dipendente è tenuto a comunicare ogni variazione inerente all'incarico extraistituzionale, sia in corso di procedimento che successivamente al rilascio di autorizzazione.

11.6 Non sono possibili provvedimenti a sanatoria successivi all'inizio dell'attività oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 12

Termine per l'accoglimento o il diniego della richiesta



12.1 L'autorizzazione, o il suo motivato diniego, è comunicata dal Direttore UOC RU all'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o dal ricevimento degli eventuali ulteriori elementi di valutazione e/o integrazione richiesti al dipendente, al soggetto conferente o al responsabile della struttura di assegnazione.

12.2 Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; nei restanti casi occorre attendere comunque l'autorizzazione o il diniego dell'Amministrazione.

12.3 In caso di accertata incompatibilità e/o conflitto d'interessi, l'Amministrazione ASST Fatebenefratelli Sacco rigetta la richiesta, con nota scritta e motivata, inviata all'interessato, al soggetto conferente l'incarico e al responsabile della struttura/servizio di assegnazione.

ARTICOLO 13

Anagrafe delle Prestazioni

13.1 La UOC Risorse Umane è tenuta, entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione dell'incarico – anche a titolo gratuito - a dare comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di tutti i dati inerenti gli incarichi autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13.2 Il conferente dell'incarico (soggetti pubblici o privati), entro 15 giorni dall'erogazione del compenso, deve comunicare alla ASST Fatebenefratelli Sacco l'ammontare dei compensi erogati al dipendente.

13.3 La UOC Risorse Umane è tenuta a comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi erogati o della cui erogazione abbia avuto comunicazione.

13.4 Sul sito web aziendale "Amministrazione trasparente" sono pubblicati gli elenchi degli incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti, comunicati al Dip.to Funzione Pubblica.

ARTICOLO 14

Sanzioni

14.1 In caso di inosservanza, da parte del richiedente, delle disposizioni in materia di incarichi retribuiti, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ASST Fatebenefratelli Sacco per essere destinato ad incremento del fondo di produttività (comma 7 art. 53 D.Lgs 165/2001 smi).

ARTICOLO 15

Controlli e Verifiche

15.1 L'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento sarà oggetto di controlli interni che l'Azienda si riserva di attivare mediante il supporto della Commissione di cui all'art. 11.3 integrata da: un membro della UOC Farmacia, un membro della UOC Provveditorato, un membro della UOC Controllo di Gestione tutti nominati dal collegio di Direzione e da un sanitario di area medica (nel caso in cui il membro della Commissione deputata ad autorizzare gli incarichi extraistituzionali appartenga all'area chirurgica) oppure un sanitario di area chirurgica (nel caso in cui quest'ultimo appartenga all'area medica) nominato dal Direttore Sanitario. La convocazione della Commissione di verifica sarà disposta su proposta dalla Commissione di cui all'art. 11.3 e relazionerà, di volta in volta, sui risultati raggiunti alla Direzione Generale. Le modalità operative saranno definite con successivo Regolamento che la Commissione predisporrà nella prima riunione utile.

15.2 Restano ferme le verifiche a campione effettuate sui dipendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della Legge n. 662 del 23/12/1996, dai competenti uffici della UOC Risorse Umane ed aventi ad oggetto il rispetto dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento (es. compenso, orario di lavoro, ecc.). Tali controlli possono essere effettuati anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

ARTICOLO 16

Professori e ricercatori universitari con funzioni assistenziali

16.1 Ai professori e ai ricercatori universitari a tempo pieno, che svolgono attività assistenziale presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale (art. 5 del D.Lgs. 517/1999 e art. 28 della L.R. 33/2209).

16.2 Per i predetti professori e ricercatori universitari, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali sono disciplinati dal regolamento di Ateneo adottato in coerenza con quanto disposto dall'art. 53 c. 7 e seg. del D.Lgs 165/2001.

16.3 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dal docente al Rettore e al Direttore del Dipartimento universitario e contestualmente all'Amministrazione ospedaliera, con le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. In qualità di personale che presta servizio presso due diversi Enti pubblici, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. Pertanto, per l'Università il termine per provvedere è di 45 giorni e per l'ASST Fatebenefratelli Sacco è di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa formulata dall'Università. Decorso inutilmente il termine dei 10 giorni, l'Università può prescindere dall'intesa.

16.4 L'Università dà comunicazione alla ASST Fatebenefratelli Sacco degli esiti della procedura autorizzativa nei termini più ampi di cui al punto precedente e con gli effetti di cui all'art. 11 del presente regolamento.

